

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

370° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

7 ^a - Istruzione	Pag.	18
10 ^a - Industria	»	23
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	27

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag.	3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti-Camera)	»	17

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	29
---------------------------	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	31
--------------------	------	----

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****12^a (Igiene e sanità)****MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989****17^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
COVI

Intervengono i ministri per la grazia e la giustizia Vassalli e per gli affari sociali Jervolino Russo, nonché il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

e delle petizioni n. 94 e n. 113 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei provvedimenti nel testo predisposto in sede ristretta, sospeso il 22 settembre.

Si passa all'esame degli emendamenti, intesi ad inserire articoli aggiuntivi successivamente all'articolo 4.

Il senatore Ranalli illustra una serie di emendamenti, di cui è firmatario unitamente ad altri senatori del Gruppo comunista, che attengono ad uno stesso profilo riguardante la vendita di sostanze ritenute pericolose acquistabili comunque in farmacia. A tal fine gli emendamenti si propongono di snellire le procedure per l'acquisto di tali prodotti pur mantenendo tutte le garanzie necessarie ad evitare che l'acquisto in farmacia diventi un canale permissivo rispetto all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il senatore Ranalli tuttavia, alla luce di talune obiezioni fatte rispetto alla formulazione del testo degli emendamenti, suggerisce di accantonare l'esame onde consentire una migliore formulazione degli stessi.

Convengono le Commissioni ed è accantonato l'esame di tali emendamenti.

Il relatore Casoli illustra poi un emendamento, da lui presentato unitamente al relatore Condorelli, inteso ad inserire all'articolo 11 della legge n. 685 del 1975 un comma che estende la necessità dell'autorizzazione, già prevista per le attività di coltivazione, produzione, impiego, fabbricazione e commercio delle sostanze comprese nelle tabelle di cui all'articolo 12 di tale legge, anche alle attività di tipo analogo relative a sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il senatore Strik Lievers illustra quindi due subemendamenti a tale ultimo emendamento. Con il primo si prevede la necessità dell'autorizzazione anche per chi intende esercitare le attività già richiamate dal relatore Casoli in relazione al tabacco ed all'alcool etilico. La *ratio* di tale emendamento, egli dice, risiede nella necessità di accomunare in un'unica regolamentazione autorizzativa anche il tabacco e l'alcool dal momento che tali sostanze hanno effetti più disastrosi della canapa, sostanza la cui regolamentazione sul piano delle autorizzazioni si è voluta stabilire e rispetto alla quale egli pure dissente. Il secondo subemendamento, continua il senatore Strik Lievers, inteso a prevedere che non sia richiesta l'autorizzazione per la coltivazione di piante di *cannabis* per uso personale non terapeutico, risponde ad una logica profondamente diversa da quella seguita dal testo all'esame e cioè tiene conto dell'esigenza di separare il mercato dei derivati della canapa indiana da quello delle droghe vere e proprie. Una tale impostazione, a suo avviso, dovrebbe essere seguita ove si volesse realmente combattere il fenomeno della droga e stroncare la criminalità, dal momento che è proprio l'unificazione del mercato che consente il passaggio dall'*hashish* e dalla mariuiana alle droghe pesanti, in quanto le condizioni di illegalità in cui vengono posti i giovani dalla regolamentazione che si vuole definire sottopongono questi ultimi facilmente ai ricatti dello spacciatore. D'altra parte egli ricorda come tempo addietro autorevoli esponenti del PSI abbiano in più occasioni sostenuto questo stesso tipo di esigenza da lui ora prospettata.

A quest'ultimo proposito il senatore Natali osserva come sia legittimo sul piano politico modificare con il passar del tempo le proprie posizioni in relazione ad una differenziazione di aspetti e dinamiche di una medesima problematica. Ritene altresì non corretto in sede di illustrazione di emendamenti fare riferimento a ciò che non è attinente al contenuto degli stessi, ciò potendo significare una volontà di non far progredire l'esame dei provvedimenti.

Il senatore Corleone fa presente come nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo non sono state tenute presenti talune importanti

esperienze straniere, come quella olandese, le cui connotazioni fondamentali sono state pure riportate in un *dossier* di documentazione predisposto dal Servizio studi del Senato. In Olanda, egli continua, in base alle nuove misure, relativamente alla liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere, c'è stata una diminuzione del consumo di canapa, pur essendo possibile acquistare tale sostanza nei negozi, e si è anche registrato un numero di morti per eroina inferiore percentualmente a quello verificatosi in Italia, così come è risultato inferiore in percentuale la diffusione dell'AIDS. Ritiene pertanto grave che le Commissioni non abbiano ascoltato, nel corso delle audizioni preliminari all'esame dei provvedimenti, anche i responsabili del Governo olandese così come era stato richiesto dal Gruppo federalista europeo ecologista.

È quindi posto ai voti il primo dei due subemendamenti illustrati dal senatore Strik Lievers. Esso, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo, è respinto.

È successivamente respinto il secondo subemendamento, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo, dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore Corleone (che ribadisce l'assurdità dei divieti relativamente alla canapa indiana nel momento in cui essa può essere agevolmente acquistata fuori dall'Italia) e del senatore Pollice, che ritiene errore grave non distinguere tra l'hashish e la mariuiana da un lato e le droghe pesanti dall'altro.

Dopo un dibattito al quale partecipano il senatore Corleone, il senatore Pollice (per richiesta di chiarimenti) il relatore Casoli (che li fornisce), il presidente Covi (per precisazioni di carattere procedurale), il senatore Gallo (per suggerimenti di formulazione) ed il senatore Battello (che prospetta l'esigenza di un coordinamento tra le varie norme della legge n. 685 richiamate nell'emendamento illustrato dal senatore Casoli), l'emendamento del relatore Casoli è accolto con dichiarazione di voto contraria del senatore Corleone, con una proposta di modifica di formulazione del relatore Casoli e con l'impegno di un coordinamento formale proposto dal senatore Battello.

Ritirato dal senatore Azzaretti un emendamento da lui stesso presentato, inteso ad aggiungere un comma all'articolo 42 della legge n. 685 del 1975, il senatore Strik Lievers illustra un emendamento di cui è firmatario. Esso prevede che il Ministero degli esteri promuova annualmente una sede di dibattiti internazionali, nella quale siano valutati i risultati delle politiche adottate dai singoli Stati in relazione alle convenzioni internazionali sottoscritte in materia di traffico di stupefacenti e di prevenzione delle tossicodipendenze, in modo che possano essere confrontate le diverse proposte eventualmente maturate nell'opinione pubblica circa gli indirizzi sui quali basare eventuali modifiche alle Convenzioni stesse. In tal modo, egli dice, sarebbe possibile in sede autorevole valutare anche la possibilità di seguire un indirizzo antiproibizionista che egli ritiene fondamentale per battere il traffico della droga.

Il senatore Battello rileva che uno dei limiti della legge n. 685 del 1975 era la totale separazione fra attività interna ed attività a livello internazionale. Pertanto, pur potendosi nutrire qualche dubbio sulla formulazione dell'emendamento, preannuncia che il Gruppo comunista voterà a favore.

Il senatore Corleone, dopo essersi dichiarato pienamente disponibile ad apportare le modifiche ritenute necessarie al testo dell'emendamento, rileva

che esso prevede finalmente una funzione per il Ministro degli esteri e tende a far assumere all'Italia un ruolo più spiccato sulla scena internazionale.

Il senatore Signorelli ricorda che attualmente nelle varie sedi internazionali si procede a continue verifiche sulle strategie di lotta alla droga.

Il presidente Covi, nel condividere le affermazioni del senatore Signorelli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il ministro Jervolino Russo, dopo aver rilevato che il confronto a livello internazionale è del massimo interesse, fa presente che già oggi vi sono molte sedi internazionali in cui i vari paesi si incontrano periodicamente per fare il punto sulla lotta alla droga.

Il senatore Pollice, accogliendo l'invito del Presidente Covi, ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Dopo che il senatore Pollice ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti al testo dell'articolo 5, da lui presentati unitamente ai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, il senatore Ranalli illustra un emendamento tendente a prevedere che il Ministro della sanità emani il decreto riguardante le sostanze suscettibili di impiego per la preparazione di stupefacenti di intesa col Ministro degli affari sociali. Dopo aver sottolineato che il Gruppo comunista ha sempre inteso valorizzare il ruolo del Ministro degli affari sociali, in attesa che si costituisca un vero, grande dicastero degli affari sociali, in quanto ritiene che nella lotta alla tossicodipendenza ci si trova di fronte in primo luogo a problemi sociali, il senatore Ranalli preannuncia che questa battaglia verrà portata avanti con la massima decisione anche in Assemblea.

Il senatore Imposimato illustra due emendamenti presentati dal gruppo comunista: il primo tende a prevedere che l'omissione delle prescritte comunicazioni relative al commercio di sostanze stupefacenti venga punita cumulativamente con l'arresto e con l'ammenda; il secondo prevede invece che la sospensione dell'autorizzazione a svolgere il commercio di sostanze stupefacenti in caso di omissione di comunicazione scatti subito dopo la sentenza di primo grado.

I relatori Condorelli e Casoli illustrano quindi un emendamento sostitutivo del testo dell'articolo 5, rilevando che esso è stato riscritto in modo da riguardare esclusivamente il grande traffico di stupefacenti e delle sostanze necessarie alla loro preparazione.

Il presidente Covi avverte che gli emendamenti presentati all'articolo 5 vanno considerati, in quanto compatibili, come subemendamenti al testo ora proposto dai relatori.

Il presidente della 12^a Commissione, senatore Zito, chiede chiarimenti in ordine al commercio delle sostanze chimiche necessarie per la lavorazione delle materie-base; egli rileva che anche a fini industriali pienamente leciti può essere necessario utilizzare ingenti quantità di tali sostanze.

Il senatore Battello chiede a sua volta chiarimenti sul nuovo testo proposto dai relatori.

Il relatore Casoli fa presente che il nuovo testo è una riscrittura complessiva dell'articolo e che esso mira, sulla base delle indicazioni degli organi tecnici competenti, a contemperare l'esigenza di sanzionare in modo

adeguato il traffico di certi prodotti avente il fine illecito di produrre stupefacenti, con la necessità di evitare l'equiparazione di queste sostanze chimiche alla droga, dato che vi sono lavorazioni industriali che le utilizzano con scopi pienamente leciti.

Nella discussione sugli emendamenti presentati all'articolo 5 prende anzitutto la parola il senatore Battello il quale, riallacciandosi al suo precedente intervento, fa rilevare la complessità del sistema definitorio delle condotte rilevanti ai fini della autorizzazione ex articolo 1 della legge n. 685 del 1975 (come modificato dall'articolo 3 del testo in discussione) e di quelle rilevanti, invece, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 69-bis. Invita pertanto i relatori a rivedere la formulazione del loro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, in modo da assicurare il migliore coordinamento fra le due fattispecie.

Per parte sua la senatrice Falcucci valuta favorevolmente gli emendamenti illustrati dal senatore Ranalli e volti a valorizzare il ruolo del Ministro degli affari sociali che è, nel Governo, l'esponente più qualificato a sviluppare una efficace politica di prevenzione anche nel settore delle tossicodipendenze, dove si avverte la carenza di interventi precisamente indirizzati a rimuovere determinate condizioni di disagio sociale e di emarginazione che costituiscono terreno di elezione per il diffondersi della droga.

Il senatore Perina si sofferma invece sulla problematica attinente al trattamento delle sostanze suscettibili di entrare nei processi di produzione delle droghe, rilevando come oltre ai veri e propri «precursori» esistano anche dei catalizzatori che, in quantità anche minime, possono servire a fabbricare grossi quantitativi di sostanze vietate. Ciò premesso, riterrebbe opportuno – anzichè subordinare il commercio di queste sostanze ad autorizzazioni e a comunicazioni obbligatorie al servizio antidroga – imporre, a tutti coloro che per qualunque ragione ne detengono, la compilazione di appositi registri di carico e scarico analoghi a quelli già previsti per l'alcool etilico.

La seduta è quindi sospesa per dare modo ai relatori, raccogliendo le indicazioni emerse nel dibattito, di riformulare la loro proposta di modifica.

La seduta sospesa alle ore 12,20 è ripresa alle ore 13.

Il relatore Casoli dà conto di una nuova formulazione del comma 2 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 che, facendo salvo lo spirito originario della disposizione, viene incontro alle fondate preoccupazioni circa la sua applicabilità emerse nel dibattito.

Riprende la discussione con un intervento del senatore Corleone il quale dà atto ai relatori dell'avvenuta riformulazione, indubbiamente migliorativa del loro emendamento, che così recepisce alcune proposte di modifica da lui formulate. Peraltro non può esimersi dal rilevare che il primo comma dell'emendamento in questione dovrebbe essere separato dagli altri per formare un articolo a sè. Inoltre, nel momento in cui si introduce per la prima volta una disciplina restrittiva riguardo ai cosiddetti «precursori» ed ai catalizzatori, sarebbe a suo avviso indispensabile dettare nella stessa legge la prima definizione di tali sostanze con una esauriente tabella, e non rinviare questo adempimento ad un successivo decreto del Ministro della sanità.

Il senatore Corleone si dice poi favorevole agli emendamenti illustrati dal senatore Ranalli, e contrario alla seconda delle due proposte di modifica illustrate dal senatore Imposimato.

Il senatore Correnti richiama le argomentazioni già addotte a sostegno degli emendamenti di cui ha dato conto il senatore Imposimato, ed in particolare - sul secondo di essi - sottolinea come si tratti dell'introduzione di una misura cautelare di tipo particolare, ma non estraneo all'ordinamento penale italiano. Si tratta inoltre di un valido deterrente nei confronti dei reati previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5, soprattutto in virtù della possibilità di una tempestiva erogazione.

Il senatore Gallo fa osservare come la categoria da applicare in questo caso (d'altronde già espressamente prevista dal nuovo codice di procedura penale di prossima entrata in vigore, in adempimento del punto 65 della legge-delega), sia quella delle misure cautelari interdittive, per le quali, è richiesta solo la predeterminazione dei termini finali di efficacia. Ciò nulla toglie alla necessità di mantenere anche la previsione della pena accessoria, conseguente alla sentenza definitiva di condanna.

I relatori Casoli e Condorelli esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, ad eccezione dei due illustrati dal senatore Imposimato, dopo che il secondo di essi è stato dal senatore Battello riformulato, raccogliendo le osservazioni del senatore Gallo ed una indicazione del ministro Vassalli.

Il ministro Jervolino Russo, dopo aver dichiarato di concordare con il parere dei relatori in ordine agli emendamenti, ribadisce - con riferimento alle proposte di modifica concernenti l'attribuzione di nuove competenze al Ministro degli affari sociali - di ritenere sì necessario un approccio di tipo marcatamente sociale al fenomeno delle tossicodipendenze, ma di non poter svolgere ancora, per le condizioni del suo ufficio, un ruolo molto penetrante in campi così vasti. Infine fa presente che, in ogni caso, la materia di cui all'articolo 69-bis esula completamente dalle sue competenze per ricadere in quelle del Ministero della sanità, stante il carattere eminentemente sanitario-scientifico degli adempimenti in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

Il presidente Covi dà infine lettura di una lettera pervenutagli dal senatore Gualtieri con la quale si richiedono al Governo, prima che si concluda nelle Commissioni riunite l'esame dei disegni di legge, alcuni elementi di valutazione: intanto da parte del Ministro della sanità una precisa informazione sull'attuale capacità dei servizi di sanità pubblica di fornire alla magistratura, per ogni singolo soggetto inquisito, l'informazione che il progetto di legge prevede sia data perchè il giudice possa avviare l'azione penale; inoltre, da parte del Ministro della giustizia, una altrettanto precisa informazione sul numero dei processi che attualmente possono essere avviati sulla base delle previsioni della nuova legge, in base agli organici e alla dislocazione delle varie sedi giudiziarie.

Tale richiesta, che vuole assecondare un rapido *iter* del provvedimento, verte sia sullo stato dei servizi, sia sul tempo occorrente per rimediare ad eventuali vuoti, sia sui relativi costi, anche al fine del necessario chiarimento circa il finanziamento della legge e circa le somme che sarà necessario chiedere in sede di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 13,50.

18ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Covi

indi del Presidente della 12ª Commissione

Zito

Intervengono i ministri per la grazia e la giustizia Vassalli, per gli affari sociali Jervolino Russo ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

e delle petizioni n. 94 e n. 113 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice Salvato esprime l'adesione del Gruppo comunista alla lettera del senatore Gualtieri, presidente del Gruppo repubblicano, indirizzata ai Presidenti delle Commissioni e ai Ministri della giustizia e della sanità; ritiene infatti essere tale missiva un contributo serio e responsabile per la discussione in corso. Dichiarata la propria adesione anche il senatore Spadaccia.

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 5. La proposta del Gruppo federalista europeo ecologista, soppressiva dell'intero

articolo è, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Corleone, respinta.

Il presidente Covi ricorda che, stante l'avvenuta presentazione da parte dei relatori di un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 5, le restanti proposte emendative possono essere riferite come subemendamenti all'emendamento dei relatori; pertanto, esse verranno poste ai voti prima della votazione sul testo presentato dai relatori. Il presidente Covi fa presente altresì che risulteranno preclusi quegli emendamenti che, riferentesi all'originaria formulazione dell'articolo 5 varata dal comitato ristretto, risulteranno non afferenti alla nuova formulazione dell'articolo 5, qualora l'emendamento dei relatori fosse accolto. Tale emendamento tende ad inserire dopo l'articolo 69 della legge n. 685 l'articolo 69-bis, che contempla l'obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ai sensi di tale articolo, se approvato, si prevede, nel caso di non adempimento all'obbligo della comunicazione, l'irrogazione della pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; alla condanna consegue la sospensione a tempo determinato dell'autorizzazione a svolgere le attività di produzione, commercio, esportazione ed importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La senatrice Zuffa, con riferimento a dichiarazioni rese nella seduta antimeridiana, interviene per contestare al Ministro degli affari sociali di volersi trincerare dietro l'assenza di strumenti giuridici e invita quindi ad approvare la proposta del Gruppo comunista che intende riconoscere anche a tale Ministro la potestà di emanare l'elenco delle sostanze da assoggettare alle disposizioni dell'articolo 69-bis. Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Corleone ed Onorato tale proposta è respinta, come pure un emendamento aggiuntivo presentato al comma 1 dal Gruppo federalista europeo ecologista.

Interviene quindi il senatore Corleone per sostenere la validità della sua proposta di aggiungere, fra le sostanze da inserire nell'elenco, non solo quelle suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti, ma anche quelle per la produzione di superalcolici e tabacco. Posto ai voti, tale emendamento è respinto. Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista, che mira a sopprimere l'intero comma 2 dell'articolo 5. Dopo un intervento della senatrice Salvato, che si dichiara contraria all'approvazione, giacchè vanificherebbe la portata dell'intero articolo, il senatore Corleone ne annuncia il ritiro.

Si passa quindi all'esame di un emendamento, aggiuntivo al comma 2, dopo le parole, «le sostanze di cui al comma 1» delle altre «ad eccezione della coltivazione della pianta di *cannabis* per uso personale non terapeutico», che non è accolto.

Interviene poi il senatore Corleone per invitare la Commissione ad approvare una sua proposta, volta a sopprimere il richiamo al Servizio centrale antidroga quale destinatario delle informazioni e dei dati in ordine alle sostanze suscettibili di impiego nella produzione di stupefacenti. Il relativo obbligo verrebbe ad essere trasferito all'Istat. Posta ai voti, la proposta è respinta, mentre è ritirata dal senatore Corleone una analoga, tendente a sua volta a sostituire il Servizio centrale antidroga con il Comitato nazionale per l'azione antidroga. Viene altresì respinto un altro emendamen-

to tendente a sostituire il Servizio centrale antidroga con l'Osservatorio permanente di cui alla legge n. 297 del 1985.

Sono poi respinti quattro emendamenti soppressivi di alcune parti del comma 2, presentati dal Gruppo federalista europeo ecologista, come anche un emendamento del Gruppo comunista che tende a richiamare al comma 2 il concerto del Ministro della sanità con il Ministro degli affari sociali, pur dopo dichiarazioni di voto in senso favorevole da parte dei senatori Ranalli e Pollice.

Sono anche respinti gli emendamenti soppressivi delle previsioni, rispettivamente, del concerto con i ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria e del commercio con l'estero, presentati dal Gruppo federalista europeo ecologista.

In relazione alla proposta soppressiva del comma 3 in favore della quale intervengono i senatori Corleone, Pollice e Onorato - che invita il Governo a prendere posizione in maniera più chiara -, il senatore Battello sottopone all'attenzione dei Commissari un problema di coordinamento del comma 3 con la vigente legge n. 685. Posta ai voti è respinta, come pure sono respinti un emendamento soppressivo del comma 4 e cinque emendamenti sostitutivi, al comma 4, della durata della reclusione per chiunque commetta uno dei fatti previsti nel secondo comma senza la prevista autorizzazione.

Un altro emendamento comunista, sostitutivo della previsione alternativa fra pena detentiva o ammenda e volta a introdurre invece il cumulo fra le due forme di sanzioni, è, dopo dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Corleone ed Onorato, ritirato dalla senatrice Salvato, ma fatto proprio dal presidente Covi. Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Toth, è approvato.

Non si procede all'esame di cinque emendamenti sostitutivi presentati dal Gruppo federalista europeo ecologista, giacchè ritirati dal senatore Corleone; interviene poi il senatore Battello per dichiararsi non favorevole all'approvazione di un emendamento soppressivo, al comma 4, della automatica sospensione dell'autorizzazione a produrre, commerciare, esportare ed importare all'ingrosso per chiunque non avendo adempiuto all'obbligo della comunicazione sia stato punito con sentenza.

Il senatore Corleone invece difende la sua proposta, giacchè ritiene che alla condanna non debba seguire un effetto automatico e predeterminato. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

È invece approvata la proposta sottoscritta dai senatori Battello e Correnti, la quale stabilisce che, in presenza di condanna ad opera del magistrato, può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno, dopo interventi in senso favorevole del ministro Vassalli (che aveva ritenuto la formula non ineccepibile sul piano lessicale, ma opportuna nella sostanza), del senatore Gallo (che rilevava come l'automatismo delle pene accessorie sia, nell'ordinamento italiano, rimesso per lo più alle figure delittuose) e dei senatori Onorato, Gualtieri e Corleone.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento dei relatori, integralmente sostitutivo dell'articolo 5, nei confronti del quale intervengono, in senso contrario, i senatori Corleone, Onorato e Salvato. Posto ai voti, esso è approvato.

Si procede pertanto all'esame delle proposte aggiuntive di articoli dopo

l'articolo 5, presentate dal Gruppo federalista europeo ecologista. Si tratta, in primo luogo, di un emendamento in forza del quale si riconosce al Ministero della sanità il compito di vigilare sugli enti e sulle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope, come pure il compito di ispezione nei confronti di chiunque sia autorizzato alla detenzione e alla vendita di dette sostanze. Nell'opera di vigilanza - ai sensi del medesimo emendamento - il Ministero dovrà, almeno ogni dodici mesi, effettuare verifiche sulle attività delle suddette imprese e consegnare una relazione semestrale al Ministero degli interni. A tale emendamento, che è respinto, ne seguono altri tre, tutti respinti, il primo dei quali è volto a prevedere il concerto del Ministero della sanità con il Ministero degli affari sociali all'articolo 3 della legge n. 685. Intervengono in senso favorevole il proponente, senatore Corleone, il senatore Ranalli - il cui giudizio positivo discende dal fatto che ritiene un errore caricare il Ministero della sanità di una pletora di compiti -, il senatore Pollice, anch'egli favorevole, la senatrice Zuffa, che dichiara di non comprendere il voto contrario, immotivato, della maggioranza, e il relatore, senatore Condorelli, contrario all'approvazione. Posta ai voti, la proposta è respinta.

Si passa all'esame di un altro emendamento, volto ad inserire, all'articolo 3 della legge n. 685, il richiamo alla funzione di coordinamento da parte del Ministero degli interni. Dopo interventi del relatore, senatore Casoli, contrario per ragioni di ordine sistematico giacchè l'emendamento si appalesa inutile in quanto determinerebbe un allungamento di tempi nel procedimento, e del ministro Jervolino Russo, in sintonia con il relatore, prende la parola per dichiarazione di voto il senatore Pollice, favorevole all'approvazione, come pure il senatore Strik Lievers, secondo il quale la lotta alla droga in tanto è efficace in quanto non lede i principi-cardine dell'ordinamento giuridico e non crea situazioni di confusione di competenze. Del medesimo avviso, favorevole all'approvazione, è altresì il senatore Imposimato. Posto ai voti l'emendamento è tuttavia respinto.

Si procede all'esame della proposta di introdurre all'articolo 4, comma 3, della legge n. 685, in sostituzione della scansione temporale di due anni per le ispezioni ordinarie presso le imprese, quella dei diciotto mesi. Dopo che il relatore, senatore Casoli, e il ministro Jervolino Russo si sono detti contrari, interviene il senatore Strik Lievers, il quale dichiara, pur comprendendo le motivazioni addotte, essere compito del legislatore di dare un'indicazione precisa in proposito.

La senatrice Salvato, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo comunista, ritiene che i relatori e i rappresentanti del Governo dovrebbero spiegare per quale motivo si oppongono all'emendamento in questione, dato che controlli così delicati andrebbero effettuati almeno ogni diciotto mesi. Ella si chiede quindi se dietro questo rifiuto non vi siano carenze amministrative non esplicitamente ammesse.

Dopo che il senatore Pollice ha annunciato il voto favorevole, il senatore Onorato preannuncia l'astensione in quanto occorre evitare di approvare leggi prive di copertura amministrativa, e quindi inapplicabili. Vi sono però responsabilità dei Ministri che non si sono serviti dei poteri di cui dispongono sulla base della legge n. 685 del 1975.

L'emendamento viene quindi respinto, mentre parimenti viene respinto un altro emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista, contrari i

relatori ed il rappresentante del Governo, tendente a meglio specificare, con un articolo aggiuntivo, il disposto del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 685 del 1975, relativo alle ispezioni disposte dal Ministero della sanità presso i soggetti autorizzati alla produzione di sostanze stupefacenti.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista, tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, la soppressione della parola «straordinarie» relativamente alle ispezioni eseguite dalla guardia di Finanza presso i soggetti autorizzati alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti.

Il senatore Strik-Lievers annuncia il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista, mentre il presidente Covi ritiene eccessivo proporre un articolo aggiuntivo per realizzare lo scopo che ci si prefigge con l'emendamento in questione.

La senatrice Salvato, dopo aver preannunciato il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolinea come il lavoro svolto dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista sia stato meritorio, in quanto essi hanno portato avanti una rilettura completa della legge n. 685 del 1975, onde proporre la soppressione delle parti ormai non più attuali.

Dopo che il relatore Casoli ed il ministro Jervolino Russo si sono pronunciati in senso favorevole all'emendamento, esso viene accolto dalle Commissioni.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che l'articolo 6 della legge n. 685 del 1975 venga modificato nel senso di prevedere una figura di reato specifica per chiunque riveli lo svolgimento di ispezioni, presso soggetti autorizzati alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti, destinate a non essere preannunciate. Tale emendamento, favorevoli il relatore Casoli e il ministro Jervolino Russo, viene accolto dalle Commissioni.

Viene ugualmente accolto un altro emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un altro articolo aggiuntivo, la soppressione degli articoli 8 e 9 della legge n. 685 del 1975, e vengono quindi dichiarati preclusi sei emendamenti del Gruppo federalista europeo ecologista riferiti ai predetti articoli.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista volto a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che nelle tabelle delle sostanze sottoposte a controllo siano inserite tutte le sostanze che producono dipendenza per l'organismo umano.

Il senatore Pollice preannuncia il voto favorevole all'emendamento, e in senso analogo si pronuncia il senatore Strik-Lievers, il quale rileva che se, come sostiene il Partito socialista italiano, il vero problema è quello di trasmettere un messaggio, è anche necessario dare segnali nella direzione della lotta a tutte le sostanze che producono dipendenza.

Il senatore Onorato ritiene che sia sottesa all'emendamento una scelta culturale pienamente condivisibile, in quanto occorre superare al più presto la concezione erronea, che è alla base delle convenzioni internazionali attualmente in vigore, per cui sono vietate le droghe che non fanno parte della tradizione europea ed occidentale, mentre vengono consentite le altre droghe, non certo meno pericolose, che di quella tradizione fanno invece parte.

Il senatore Signorelli preannuncia il voto favorevole all'emendamento, in quanto anche le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità vanno nel senso di una riconsiderazione del concetto di droga.

Contrari i relatori ed il rappresentante del Governo, l'emendamento viene quindi respinto.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente ad inserire un articolo aggiuntivo nel quale si prevede che le tabelle delle sostanze soggette a controllo siano approvate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l'università e per la ricerca scientifica.

Il relatore Casoli esprime parere contrario sull'emendamento in quanto nel Consiglio superiore di sanità, chiamato di fatto a prendere le decisioni in materia, il mondo della ricerca è già ampiamente rappresentato. Il relatore Condorelli rileva poi che il Ministero per l'università e la ricerca scientifica non è certo l'organo più adatto per esprimere pareri tecnici su questi problemi.

Per ragioni analoghe esprime parere contrario il sottosegretario Coco.

Dopo che i senatori Pollice, Strik-Lievers e Onorato hanno preannunciato il voto favorevole sull'emendamento, esso viene respinto dalle Commissioni.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente ad inserire un articolo aggiuntivo nel quale si prevede che nelle tabelle delle sostanze soggette a controllo siano inserite le sostanze previste dalle Convenzioni internazionali, fatto salvo un diverso parere espresso congiungamente dai Ministeri della sanità e dell'università e per la ricerca scientifica.

Il relatore Casoli esprime parere contrario sull'emendamento.

Il senatore Pollice annuncia il voto favorevole all'emendamento, e rileva la necessità di disporre di garanzie scientifiche serie prima di conformarsi ad accordi internazionali di questo tipo.

Il senatore Onorato ritiene che non si possa derogare agli accordi internazionali, anche se le tabelle potrebbero essere integrate con l'aggiunta di altre sostanze. Tuttavia però anche l'attuale legislazione italiana non rispetta pienamente le convenzioni internazionali.

L'emendamento viene quindi respinto dalle Commissioni, mentre viene accolto, favorevoli i relatori ed il rappresentante del Governo, un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che le tabelle possano essere modificate anche a seguito di nuove valutazioni scientifiche.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che nelle tabelle siano inserite anche la nicotina e le sostanze congeneri.

Dopo che il senatore Strik-Lievers ha annunciato il suo voto favorevole sottolineando come, se ci devono essere tabelle indicanti le sostanze nocive da sottoporre a controlli, anche la nicotina deve esservi ricompresa, l'emendamento viene respinto, contrari i relatori ed il rappresentante del Governo. Parimenti viene respinto un altro emendamento degli stessi proponenti tendente a prevedere che nelle tabelle vengano ricomprese la caffeina e le sostanze congeneri.

Si passa all'esame di un altro emendamento del Gruppo federalista

europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che nella tabella III siano ricompresi l'etanolo e le bevande contenenti alcool etilico in misura superiore al 14 per cento.

Dopo che i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, il senatore Pollice annuncia il suo voto favorevole.

Il senatore Strik Lievers fa presente che anche l'alcool dà dipendenza e che pertanto occorre legiferare partendo dal presupposto, da affermare una volta per tutte, che sono le droghe della tradizione occidentale, come le bevande alcoliche, che determinano le conseguenze sociali più disastrose.

La senatrice Zuffa, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolinea come sia ormai arrivato il momento di riflettere sui criteri che hanno determinato la formazione delle tabelle, le quali appaiono compilate sulla base di scelte ideologiche: sono state infatti vietate le sostanze estranee alla tradizione occidentale, mentre le altre vengono tollerate senza riguardo per la tutela della salute. Il criterio fondamentale deve essere invece quello della tutela della salute.

Il senatore Onorato fa presente ai proponenti che l'inserimento nella tabella III comporterebbe una iperpenalizzazione dell'uso e dell'abuso di alcool, e pertanto invita i proponenti a modificare l'emendamento.

L'emendamento viene quindi ritirato dai proponenti.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolato aggiuntivo, una modifica dell'articolo 13 della legge n. 685 del 1975. Si prescrive che la pubblicazione periodica predisposta dal Ministero della sanità sulle sostanze soggette a controllo, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze e l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri abilitati venga inviata anche a tutti i farmacisti.

Il senatore Corleone rileva che è necessario che anche i farmacisti siano investiti di questo problema, in quanto essi molto spesso si trovano in una posizione di contatto diretto con i tossicodipendenti.

Il senatore Perina fa presente che i farmacisti sono già obbligati a tenere la farmacopea ufficiale, alla quale sono allegate le tabelle delle sostanze soggette a controllo.

Il senatore Ranalli rileva a sua volta che i farmacisti spesso si lamentano della mancanza di informazioni a loro dirette da parte del Ministero della sanità, e preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore Onorato fa notare al senatore Perina che non solo le tabelle, ma anche i metodi di cura debbono essere portati a conoscenza dei farmacisti.

Il relatore Casoli, nell'esprimere parere contrario, rileva che si tratterebbe di norma non utile che comporterebbe anche un aggravio di spesa per il quale non è prevista la copertura.

L'emendamento viene quindi respinto dalle Commissioni.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che l'articolo 23 della legge n. 685 del 1975 venga modificato prevedendo che la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sia disposta con decreto del Ministro della sanità da adottarsi d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

L'emendamento, contrari i relatori e il rappresentante del Governo, viene respinto dalle Commissioni.

Si passa all'esame di un ulteriore emendamento dello stesso Gruppo tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 685 del 1975.

Il senatore Corleone si dichiara a favore dell'emendamento, mentre contrari si dichiarano il relatore Casoli ed il Ministro Jervolino Russo.

Il senatore Strik-Lievers annuncia il voto favorevole all'emendamento che successivamente viene respinto dalle Commissioni.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista volto a prevedere, con un articolo aggiuntivo, che l'articolo 26 della legge n. 685 del 1975 venga modificato nel senso di consentire la coltivazione per uso personale di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti, purchè effettuata in vasi in numero non superiore a tre.

Dopo che i relatori ed il ministro Jervolino Russo si sono dichiarati contrari, il senatore Pollice, nel dichiararsi favorevole, rileva che l'emendamento assume il significato di una riconferma del concetto di uso personale.

Il senatore Corleone ritiene ci sia un'opposizione preconcepita, che non porta nemmeno ad esporre pacatamente delle obiezioni. Egli chiede quindi i dati relativi ai processi intentati a carico di soggetti sorpresi a coltivare in vasi piante da cui si possono ricavare sostanze stupefacenti e psicotrope.

La senatrice Zuffa, dopo essersi dichiarata contraria all'emendamento, che è peraltro solo una provocazione, rileva che è ormai necessaria una riflessione obiettiva sugli effetti di dipendenza determinati da certe sostanze e, sulla base di questi occorrerà poi distinguere le sostanze nocive da quelle non nocive.

Il senatore Strik-Lievers fa presente che la coltivazione domestica ridurrebbe il ricorso al grande traffico e che fin dal 1976 in Olanda la coltivazione per uso personale è stata depenalizzata.

L'emendamento viene quindi respinto dalle Commissioni.

Si passa all'esame di un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, una modifica dell'articolo 55 della legge n. 685 del 1975. L'articolo prevede che l'analisi delle sostanze stupefacenti o psicotrope importate possa avvenire, a spese dell'importatore anche presso istituti o laboratori indicati con proprio decreto dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica.

Contrari i relatori ed il rappresentante del Governo, e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Pollice, l'emendamento viene respinto dalle Commissioni.

Viene invece accantonato, su richiesta del relatore Condorelli un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente a prevedere, con un articolo aggiuntivo, una modifica all'articolo 626 del codice penale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMITATO PARITETICO

delle Commissioni permanenti 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e IX (Trasporti) della Camera dei deputati per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del volo

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
TESTA

La seduta inizia alle ore 17,30.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza del volo: comunicazioni del Presidente sui lavori del Comitato.

Dopo le comunicazioni del presidente della IX Commissione della Camera Antonio Testa intervengono i deputati Silvano Ridi, Mauro Dutto, Pino Lucchesi, nonché la senatrice Giovanna Senesi.

Seguono le conclusioni del presidente della IX Commissione della Camera Antonio Testa.

La seduta termina alle ore 19,15.

ISTRUZIONE (7^a)**MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989****115^a Seduta***Presidenza del Presidente***BOMPIANI**

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 18,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa di aver convocato con urgenza l'Ufficio di Presidenza per definire la questione della calendarizzazione del disegno di legge n. 1610.

Ricorda che quando il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, fu assegnato alla Commissione, si discusse l'opportunità di calendarizzarlo ma si decise, anche in considerazione delle perplessità espresse dai rappresentanti dei diversi Gruppi, di privilegiare l'esame di altre importanti proposte di legge che richiedevano una sollecita definizione, e di attendere comunque una chiara pronuncia del Governo in proposito.

L'Ufficio di Presidenza è stato chiamato oggi a riesaminare la questione in considerazione del fatto che la sua mancata approvazione entro un breve termine rischierebbe di comportare conseguenze irreversibili a danno di molti docenti, ed ha pertanto deliberato di porlo all'ordine del giorno della prossima seduta. Il Presidente conclude che in tal modo il Governo avrà l'opportunità di esprimere la sua valutazione in proposito.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani: Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto scorso.

Il Presidente informa che il relatore ha elaborato un testo sulla base delle indicazioni emerse in sede di comitato ristretto, con l'avvertenza che su alcune questioni permane una certa difformità di opinioni con il Governo.

Il senatore Zecchino riferisce sui lavori del comitato ristretto, rilevando le novità del nuovo testo rispetto alla originaria proposta.

In primo luogo osserva che si è ritenuto opportuno non approfondire in questa sede il nodo del rapporto fra programmazione e autonomia degli atenei, destinato a trovare la sede più propria nella legge che il Governo sta elaborando.

Per quanto riguarda l'articolo 2 che prevede la istituzione del comitato tecnico di programmazione, in sede di comitato ristretto è sorto il problema di definire la funzione di tale organo: dopo aver ricordato le opinioni emerse al proposito, il relatore avverte che il problema è ancora aperto.

Il relatore passa poi ad illustrare l'articolo 3 sottolineando che in sede di comitato ristretto si era ipotizzato di costituire una commissione bicamerale che esprimesse il parere vincolante sulla istituzione delle nuove università. Dopo un'attenta valutazione si è però addivenuti alla formulazione che è oggi all'attenzione della Commissione e che prevede invece i pareri delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Il relatore fa quindi presente che occorrerà approfondire il problema delle modalità di soppressione delle nuove università qualora il giudizio sulla loro vitalità risultasse negativo.

In ordine poi all'articolo 4, il relatore rileva che si è ritenuto opportuno prevedere una normativa per le università non statali, anche se è auspicabile una organica regolamentazione in una legge *ad hoc*. Si è previsto quindi che anche le università non statali possano attivare nuovi corsi di laurea al loro interno, ma che i nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

In conclusione il relatore sottolinea che è ancora non pienamente risolto il problema della norma transitoria riguardante l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990, osservando che, per superare il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio sull'originario testo della proposta di legge, occorrerà definire le spese che l'attuazione del piano potrà determinare. In tal senso ricorda che il ministro Ruberti si era impegnato a fornire alla Commissione gli elementi idonei per tale valutazione.

Si passa ad una discussione di ordine generale sul testo illustrato dal relatore.

Il ministro Ruberti si dichiara sostanzialmente favorevole alla formulazione dell'articolo 1 tranne nella parte in cui prevede che il piano quadriennale determini le risorse da destinare alle università, in quanto ritiene che la procedura di distribuzione delle risorse sia già definita nella legge n. 168 del 1989 istitutiva del suo Ministero.

Propone inoltre che il Ministro possa acquisire anche il parere del CUN sul piano predisposto sulla base delle proposte del comitato tecnico.

Il senatore Spitella ritiene che il piano dovrebbe prevedere la distribuzione delle risorse solo per quanto attiene alle nuove università.

Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono la senatrice Alberici, il senatore Zecchino, il senatore Vesentini e la senatrice Callari Galli, il Presidente rileva che la questione potrebbe essere superata accogliendo la proposta del Ministro di stralciare dall'articolo 1 il riferimento alla determinazione delle risorse e dei criteri oggettivi per la distribuzione dei fondi.

La senatrice Alberici si dichiara favorevole a modificare il testo

dell'articolo 1 nel senso proposto, anche se ritiene che occorrerebbe comunque che nel piano siano stabiliti gli interventi e la quantificazione delle risorse per realizzarli.

La senatrice Callari Galli chiede che si definiscano meglio gli scopi del piano e si stabilisca un termine entro il quale il Ministro deve presentare il piano medesimo.

Il ministro Ruberti ritiene opportuno, riguardo all'articolo 2, che tra i componenti del comitato tecnico per la programmazione universitaria sia previsto non il presidente del CUN (che è il Ministro stesso) bensì il vice presidente. Osserva poi che occorrerebbe prevedere che anche i comitati regionali e la conferenza dei rettori esprimano il parere sul piano.

Il senatore Vesentini esprime forti riserve sul previsto comitato tecnico, di cui pone in discussione natura e funzioni.

Il Presidente ritiene che le perplessità emerse dal dibattito circa la composizione del comitato tecnico derivano dalla preoccupazione di evitare l'istituzionalizzazione di un organo di programmazione alternativo rispetto ad altre istituzioni quali il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia che, in base alla legge istitutiva del Ministero, ha proprio compiti di programmazione.

Il ministro Ruberti condivide tale preoccupazione e si dichiara disponibile a trovare una formulazione che chiarisca il ruolo del comitato tecnico, riconoscendo quello istituzionale del Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia.

Risponde poi ad un rilievo della senatrice Alberici, osservando che la presenza del vice presidente del CUN e del presidente della conferenza dei rettori risponde ad una esigenza pratica di raccordo fra i vari organi coinvolti nella procedura di formazione del piano.

Il senatore Spitella condivide l'impostazione del ministro Ruberti, giacchè ritiene che la composizione del comitato tecnico possa facilitare il confronto tra le diverse posizioni a tutto vantaggio della organicità del piano.

Il senatore Manzini osserva che istituzionalizzare con legge un comitato per la programmazione può determinare inutili sovrapposizioni con i compiti attribuiti al Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia.

Sull'argomento del comitato per la programmazione intervengono ancora ripetutamente il relatore (il quale propone una norma più sintetica, che faccia rinvio ad un regolamento ministeriale), il Ministro (che sottolinea l'esigenza di adeguate strutture tecniche) e la senatrice Alberici (che ricorda come la legge istitutiva del Ministero consenta già al Ministro di avvalersi, a vario titolo, di esperti).

Si passa poi all'articolo 3: dopo che il relatore ha fornito un chiarimento al Ministro, questi si dice favorevole al testo del comitato.

Quanto infine all'articolo recante la copertura finanziaria, il Ministro si riserva di presentare un nuovo testo, manifestando nel contempo l'auspicio che il Governo nel suo complesso, in sede di predisposizione della legge finanziaria, assegni risorse più consistenti ai programmi di sviluppo dell'università; egli, per parte sua, si sta adoperando a tal fine. Dopo aver menzionato taluni problemi tecnici legati alla sfasatura temporale esistente fra i piani di sviluppo delle università e il bilancio triennale, prospetta l'opportunità di ampliare i termini concessi agli atenei per presentare le loro proposte ai fini della stesura del prossimo piano.

In conclusione, si conviene che il relatore predisporrà nuovi testi degli articoli, tenendo conto delle osservazioni emerse nell'odierno dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1737), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 settembre 1989.

Il presidente Bompiani avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri. Aggiunge che il sottosegretario Saporito ha presentato, a nome del Governo, numerosi emendamenti, dettati - a suo dire - dall'esigenza di armonizzare il testo approvato dalla Camera dei deputati con le norme sugli enti di ricerca introdotte successivamente dalla recente legge che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca.

Anche il senatore Beorchia ha presentato alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Norme in materia di borse di studio universitarie (1643)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 settembre scorso.

Il Presidente avverte che la senatrice Callari Galli ha presentato numerosi emendamenti e fa presente la possibilità che, una volta rinnovato l'Ufficio di presidenza della Commissione, questo decida una immediata convocazione per proseguire la discussione in corso.

Il relatore Boggio illustra i suoi emendamenti: il primo, riferito all'articolo 2, è volto ad inserire un comma con il quale si prevede che la disciplina delle borse di studio per le scuole di specializzazione di medicina sarà ridefinita nel quadro della piena attuazione della direttiva CEE in materia. Il secondo aggiunge un comma all'articolo 6, per risolvere i problemi di quegli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca. Altri due emendamenti sostituiscono in altrettanti articoli al Ministro della pubblica istruzione il Ministro dell'università e della ricerca, che è divenuto oggi competente in materia.

Il ministro Ruberti si dice favorevole a tutti gli emendamenti del relatore; suggerisce tuttavia una diversa formulazione del primo, dal momento che occorrerà tener conto, nell'attuare la nota direttiva comunitaria, che essa fa riferimento ad assegni e non a borse di studio. Dopo che il presidente Bompiani si è detto sostanzialmente favorevole al suggerimento del Ministro, pur manifestando il timore che si possano aprire varchi alla formazione di nuovo precariato, il relatore Boggio dichiara di fare propria la formulazione dell'emendamento suggerita dal Ministro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Bompiani avverte che, in attuazione delle indicazioni espresse dall'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti di tutti i Gruppi, riunitosi prima della seduta della Commissione, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, 27 settembre 1989, è integrato dalla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1610.

La seduta termina alle ore 20,45.

INDUSTRIA (10^a)**MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989****121^a Seduta***Presidenza del Presidente***CASSOLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore Aliverti si sofferma innanzitutto sulla diffusione delle organizzazioni dei consumatori nelle diverse realtà geografiche e politiche, rilevando che esse sono presenti sia nei paesi sviluppati che in quelli meno avanzati. Dalle associazioni volontarie dei consumatori alle amministrazioni pubbliche istituite allo scopo di tutelarne gli interessi, si rinviene ormai una rete di organismi che, grazie al notevole sviluppo e alla incisività delle azioni in determinate aree, come quella nordamericana, costituiscono una delle espressioni qualificanti l'attuale realtà delle economie di mercato.

Peraltro, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) e sovranazionali (Comunità economica europea) l'esigenza di tutela dei consumatori è avvertita sia sul piano del riconoscimento istituzionale che su quello della rappresentanza degli interessi.

Nel nostro paese non c'è ancora riconoscimento giuridico delle organizzazioni dei consumatori anche se va segnalata, nell'articolazione amministrativa del Ministero dell'industria, una Divisione per la tutela dei consumatori, alla quale è demandato il coordinamento operativo delle rappresentanze delle imprese e delle organizzazioni di fatto dei consumatori, per il confronto sulla attuazione delle normative comunitarie adottate in

materia. Alcune altre amministrazioni ed enti pubblici hanno, tra le proprie attribuzioni, quella di garantire forme di tutela o comunque di considerazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti di azione. Presso otto Regioni esistono organismi di consulenza per l'amministrazione regionale, strutturati su basi rappresentative degli interessi dei consumatori, mentre in quindici Regioni è stato istituito con legge il difensore civico, le cui attribuzioni, oltre alla tutela del cittadino nei rapporti con l'amministrazione pubblica, comprendono anche alcuni profili di salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Riguardo all'associazionismo volontario, c'è in Italia un proliferare di organizzazioni di consumatori e utenti che, unite nella Consulta nazionale, ovvero operanti individualmente, rappresentano complessivamente non più di 100.000 iscritti; esse agiscono a volte in modo autonomo e a volte come espressioni di sindacati e partiti politici.

Esiste quindi un doppio livello istituzionale nella tutela dei consumatori: quello pubblico, che si esprime attraverso la rappresentanza in sede amministrativa degli interessi, e quello privato, che si esprime attraverso il riconoscimento giuridico delle associazioni nelle forme di tutela giurisdizionale e amministrativa accordate ai relativi interessi. Di norma le azioni svolte dalle organizzazioni dei consumatori spaziano da ambiti generali, di contenuto sociale e collettivo (ambiente, sanità, concorrenza economica), ad ambiti nazionali e locali (inflazione, distribuzione commerciale, qualità dei prodotti e dei servizi), risolvendosi sovente nel sostegno, in sede arbitrale o giurisdizionale, prestato al reclamo individuale.

Nel nostro paese, tuttavia, la situazione si evolve tra grandi difficoltà. Le organizzazioni di fatto dei consumatori operano, il più delle volte, assumendo atteggiamenti di rivalsa nei confronti delle pubbliche amministrazioni anziché porsi come mezzo di coagulo degli interventi a favore del consumatore. L'estrema frammentazione organizzativa di tale associazionismo appare più diretta a risolvere problemi interni di legittimazione e di sovvenzione finanziaria piuttosto che grandi questioni suscettibili di determinare aggregazioni consistenti e, in ultima istanza, un vero e proprio movimento di opinione. Tuttavia, anche se l'acquisizione di solide forme istituzionali e giuridiche in materia di tutela dei consumatori non si prospetta facile, il confronto con gli altri paesi europei impone al nostro paese di adeguarsi, almeno in prospettiva, alla più ampia realtà del mercato unico anche sotto questo profilo.

Una molteplicità di ragioni dunque è alla base delle iniziative legislative della X legislatura (tre presso il Senato e sei presso la Camera): l'oggetto dei disegni di legge è pressoché il medesimo in tutti i testi, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti. Essi prendono avvio dal dettato del primo programma comunitario, del 1975, per una politica del consumatore e dei suoi diritti fondamentali: protezione della salute e integrità fisica, tutela degli interessi economici, diritto al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, alla rappresentanza dei propri interessi.

I disegni di legge in titolo sono abbastanza simili tra loro e delineano iniziative di carattere istituzionale che potrebbero già ovviare agli inconvenienti che la situazione attuale denuncia.

Oltre al riconoscimento delle associazioni dei consumatori, rappresenta-

tive degli interessi collettivi e soggetti che concorrono alla definizione delle politiche a difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, si propone la legittimazione a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti amministrativi lesivi degli interessi di consumatori e utenti nonché a costituirsi parte civile nel giudizio penale.

Per apprestare, quindi, tutti gli strumenti atti a realizzare i fini di tutela che le proposte di legge perseguono, si prevede l'istituzione di un Segretariato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli utenti nei rapporti con i vari organismi, la conclusione di accordi negoziali collettivi, l'istituzione di una Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti.

Le associazioni devono essere costituite con atto pubblico e lo statuto deve prevedere come scopo esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro; esse devono altresì essere presenti in almeno cinque regioni, avere una organizzazione democratica ed essere prive di legami con organizzazioni che esercitino attività produttive.

Il relatore Aliverti rileva che il riconoscimento istituzionale delle associazioni dei consumatori non risolve né i problemi di fragilità della loro attuale struttura, né la difficoltà di riconoscere l'efficacia rappresentativa di organizzazioni alle quali, complessivamente, aderiscono non più di 100.000 iscritti. Tuttavia la presenza sullo scenario sociale di nuove figure soggettive e dei correlativi nuovi diritti, insieme con l'esigenza di equiparare le forme di tutela del nostro paese a quelle degli altri *partners* europei, non potrà non indurre al riconoscimento giuridico del consumatore, attraverso le associazioni che in qualche misura lo rappresentano, anche nelle sedi istituzionali, in modo da consentire forme di partecipazione alle decisioni di politica economica e sociale.

In questo contesto, dunque, la legittimazione delle associazioni dei consumatori deve risolversi nell'impegno a prescrivere in maniera precisa l'ambito dei compiti istituzionali che si possono loro attribuire, evitando spazi indeterminati, lasciati a valutazioni opinabili e, in definitiva, a pericolosi arbitri. È necessaria perciò la introduzione di forme di riconoscimento istituzionali ispirate a criteri di gradualità che si fondino sul metodo della sperimentazione temporanea, avvantaggiandosi in prospettiva delle esperienze maturate: questo potrebbe risolversi, da parte delle associazioni, in un apporto concreto di proposte, suggerimenti e progetti nei luoghi istituzionali, in modo da assicurare la loro partecipazione alla elaborazione delle decisioni ma senza diritto di voto. È indispensabile inoltre censire tutte le risorse disponibili, ma disperse, già operanti presso amministrazioni ed enti pubblici, impegnate nella tutela degli interessi collettivi e diffusi: esse, infatti, potrebbero ben integrare sia l'azione delle associazioni dei consumatori che dei previsti organi di rappresentanza e di tutela degli interessi coinvolti in materia.

È preferibile, in ogni caso, una forma di finanziamento alle associazioni dei consumatori che operi come remunerazione di eventuali progetti, o delle cosiddette prove comparative da esperire presso laboratori autorizzati, piuttosto che come semplice sostegno alla gestione delle associazioni medesime. Da approfondire, infine, sono tutti gli aspetti connessi alla legittimazione ad agire in giudizio loro concessa: questa forma di tutela, pur

riconosciuta da alcune norme di legge, rappresenta tuttavia un elemento innovativo nel nostro ordinamento che va utilizzato con molta cautela in modo che sia garantita, in ogni caso, la verifica della effettiva rappresentatività degli interessi collettivi, escludendo in via di principio il criterio di una legittimazione riconosciuta, una volta per tutte, alle sole associazioni che partecipano al costituendo organismo di rappresentanza degli interessi: il rischio di una gestione corporativa degli interessi collettivi sarebbe in questo caso davvero troppo grande.

Il relatore Aliverti auspica infine un rigoroso approfondimento delle questioni sollevate dai disegni di legge in titolo.

Il presidente Cassola, considerata la complessità della materia, propone di rinviare il dibattito ad altra seduta. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Nucara.**La seduta inizia alle ore 17.***IN SEDE REFERENTE****Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)****Cutrerà ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)****Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)****Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)****Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificabilità e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 20 settembre 1989. Il presidente Pagani dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Ha la parola il senatore Montresori, il quale esordisce rilevando l'urgenza di una nuova legislazione in materia di espropriazione. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha infatti determinato un pericoloso contenzioso, anche in presenza del rallentamento della crescita urbana in molte città italiane. Il Gruppo democratico cristiano, nell'intento di svincolare la pianificazione del territorio dalla proprietà fondiaria, ha presentato propri disegni di legge, incentrati sulla necessità di indicare criteri oggettivi di inedificabilità di talune aree urbane; sono previsti peraltro poteri sostitutivi della provincia per i ritardi e le inadempienze dei comuni.

La valutazione del senatore Montresori sulla proposta del relatore è comunque positiva, pur nell'ambito di necessarie osservazioni puntualmente riferite all'articolato: l'articolo 1 dovrebbe indicare l'autorità incaricata delle perimetrazioni, prevedendo poteri surrogatori; l'indice convenzionale di edificabilità determinato ai sensi dell'articolo 4 va riconosciuto come inerente al diritto di proprietà. Poteri sostitutivi andrebbero anche riferiti

all'operato delle Commissioni di cui all'articolo 5, in merito al quale sarebbe opportuno rivedere il criterio di classificazione dei comuni; il contributo di cui all'articolo 6 andrebbe elevato; maggiore considerazione della attuale realtà delle amministrazioni comunali dovrebbe infine informare gli articoli 8 e 9 del testo proposto dal relatore.

Ha quindi la parola il senatore Cutrera, che manifesta apprezzamento per il testo proposto dal relatore, pur osservando che la soppressione delle norme urbanistiche previste nel disegno di legge socialista semplifica eccessivamente il testo: esse rappresentavano infatti il collegamento tra normativa sull'edificabilità e disciplina dell'espropriazione, intervenendo in un momento successivo all'emanazione dei piani particolareggiati, ma precedente alla concessione edilizia. Un recupero dell'articolo 14 sarebbe pertanto auspicabile, considerando che i piani d'area soddisferebbero esigenze manifestate dalle realtà amministrative locali - non solo lombarde - da diversi decenni.

Il Gruppo socialista concorda con la necessità di perimetrare le zone non edificabili, con una norma che inviti i comuni ad aggiornare il proprio strumento urbanistico ovvero a darsene uno. Le tre categorie di indici previsti dall'articolo 4 rispondono ad un opportuno criterio di quasi indifferenza, in conformità col quale andrebbe però rivisto il coefficiente dello 0,20 previsto dall'articolo 5; quest'ultimo dovrebbe anche indicare un criterio sostitutivo per la definizione delle sottozone omogenee in caso di assenza dei fogli di mappa catastali. La soppressione del comma 6 dell'articolo 12, infine, andrebbe riconsiderata, in quanto vi si prevedeva un meccanismo di messa in mora dell'amministrazione, con successiva decorrenza degli interessi legali.

Interviene quindi il senatore Tornati, che pur apprezzando il superamento del contenzioso ideologico in materia espropriativa, rileva che tra le due concezioni a confronto negli anni '70 è prevalsa una politica edilizia che ha gravemente pregiudicato l'assetto del territorio. Anche per questo motivo, è legittimo che la Commissione Ambiente si occupi di una materia così strettamente interrelata alla gestione del suolo: l'«urbanistica contratta», se inserita in un piano regolatore che individua parametri da verificare in fase di esecuzione, rappresenta infatti uno strumento necessario per valutare realisticamente la previsione di sviluppo delle aree urbane. In merito va rilevata la dannosa schizofrenia legislativa nel trattare la questione delle aree dismesse, che di norma andrebbero deferite agli strumenti urbanistici scorporandole dalle defatiganti procedure della legislazione statale.

Il regime dei suoli presenta uno scenario assai diverso da quello degli anni '60, anche a causa della maggiore vulnerabilità delle città, i cui margini di sicurezza si riducono pericolosamente. Occorre ormai valutare l'impatto della politica edilizia sul costruito ed a tal fine gli oneri di urbanizzazione si rivelano assolutamente insufficienti. Il testo proposto dal relatore si discosta non poco dalla posizione del Gruppo comunista, che è contrario ad ulteriori dilatazioni delle fasce volumetriche e propugna una verifica dei possibili effetti delle norme proposte, anche a costo di un breve prolungamento dell'iter legislativo.

Su proposta del Presidente, la Commissione concorda di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 16,45.

Intervengono il professor Massimo Severo Giannini, professore emerito di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma, il professor Umberto Pototschnig, ordinario di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano, il professor Francesco D'Onofrio, ordinario di diritto pubblico alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma e il professor Marco Cammelli, ordinario di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI GOVERNO REGIONALI. AUDIZIONE DI ESPERTI DELLA MATERIA

Il presidente Barbera propone l'attivazione dell'impianto televisivo a circuito chiuso acconsentendovi la Commissione.

Il Presidente ringrazia quindi gli studiosi intervenuti sottolineando come l'indagine conoscitiva che prende avvio nella seduta odierna non nasca per assecondare le argomentazioni dei detrattori delle autonomie regionali, ma sia al contrario intesa al rilancio del sistema regionale.

Il relatore per le regioni a statuto ordinario, deputato Bassanini, rileva come in un momento in cui è intenso il dibattito sulle riforme istituzionali, appaia particolarmente opportuno procedere alla verifica e alla valutazione del rendimento dei sistemi istituzionali regionali i quali sono rimasti, per la verità, sino ad ora piuttosto in ombra alle prospettive di riforma.

Il deputato Riggio, relatore per le regioni a statuto speciale, osserva che per quanto riguarda la materia a lui affidata in questa indagine, sembra imporsi tra gli altri il tema della perdita di effettività della specialità ed il parallelo processo di omologazione delle autonomie speciali a quelle ordinarie.

Svolgono quindi la loro esposizione il professor Massimo Severo Giannini, il professor Umberto Pototschnig, il professor Francesco D'Onofrio e il professor Marco Cammelli.

Pongono quesiti il deputato Pascolat, il deputato Bassanini, il senatore Bertoldi, il deputato Riggio ed il presidente Barbera.

Dopo un intervento del professor Giannini, che risponde in sintesi ad alcuni dei quesiti posti e manifesta la disponibilità, anche a nome degli altri colleghi intervenuti, a fornire alla Commissione risposte scritte di dettaglio in relazione ai singoli interrogativi proposti, il presidente Barbera ringrazia conclusivamente gli intervenuti sia per l'alto contributo fornito sia per la disponibilità cortesemente palesata nel preannunziare ulteriori apporti scritti.

La seduta termina alle ore 19.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 14,30

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco (Doc. IV, n. 69).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Azzaretti (Doc. IV, n. 70).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Tornati (Doc. IV, n. 71).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Imposimato (Doc. IV, n. 72).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pierri (Doc. IV, n. 74).

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(12ª - Sanità)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).
- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

- CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).
- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).
- PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).
- CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).
- FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

e delle petizioni 94 e 113 attinenti ai suddetti disegni di legge.

INDUSTRIA (10^a)
e
GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
riunite

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 11,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese:
audizione del dottor Francesco Colucci, presidente della Confederazione
generale italiana del commercio e del turismo.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 11,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 11,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 11,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 11,30 e 16

ALLE ORE 11,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

ALLE ORE 16

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, nell'ambito dell'esame preliminare degli stati di previsione del bilancio dello Stato per il 1990 (disegno di legge n. 1849) del dottor Carlo Meloni, del Ministero dell'interno, e del dottor Sergio Basile, del Ministero dell'ambiente.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 11,30 e 16

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

In sede referente

Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del lavoro e sue connessioni (*Doc. XXII, n. 16*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 10 e 16,30

ALLE ORE 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri. - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ARGAN ed altri. - Celebrazione del V centenario della morte di Piero della Francesca (1349).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari (1610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 10 e 16,30

ALLE ORE 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).

ALLE ORE 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 9,30 e 16,30

ALLE ORE 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERLINGUER ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).
- CUTRERA ed altri. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).
- BAUSI ed altri. - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).
- MALAGODI ed altri. - Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).

ALLE ORE 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 15

Affari assegnati

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Relazione, al 31 dicembre 1988, sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte, presentata al

Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

- Relazione, prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, sugli aiuti regionali concessi e sulle minori entrate riscosse, nel corso del 1988, in applicazione delle disposizioni normative in materia di intervento straordinario nel Mezzogiorno, presentata al Parlamento dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337.

Procedure informative

Audizione del dottor Enrico Calamita, Direttore Generale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla norme delegate relative
al nuovo codice di procedura penale**

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 9

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Audizione del Ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 27 settembre 1989, ore 17

Comunicazioni del Presidente sull'attuazione del nuovo codice di procedura penale.
